



STATUTO

UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA

Con le modifiche approvate dall'Assemblea dell'Unione
del 7 marzo 2009 e del 25 giugno 2010 (in grassetto) e del 22.03.2013 (in corsivo)

I

Tra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Sicilia è costituita l'associazione dei Consigli medesimi sotto la denominazione "UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA", con sede in Palermo nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

II

L'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ha lo scopo di studiare ed avviare a soluzione problemi inerenti alla giustizia ed allo esercizio della professione forense e di promuovere e coordinare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela e la valorizzazione dell'Avvocatura nel territorio della Regione Siciliana.

L'Unione provvede altresì alla consultazione e all'esame di temi e problemi di interesse professionale al fine di assumere intese e deliberazioni che consentano unità di comportamento e di indirizzi nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli.

L'Unione, in assoluta autonomia ed indipendenza, ha altresì lo scopo e la funzione:

- di interlocuzione con le regioni, con gli altri enti locali e con le università;
- di provvedere alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte;
- di assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse;
- di promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale.

III

Gli organi della Unione sono:

- a) L'Assemblea dei rappresentanti degli Ordini Forensi Siciliani;
- b) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) Il Consiglio Direttivo, composto da otto componenti e dal Presidente uscente.

L'Assemblea, che deve essere convocata dal Presidente uscente entro il trentesimo giorno successivo al termine ultimo fissato dal Consiglio Nazionale Forense per le elezioni dei

Consigli degli Ordini, elegge nel suo seno, con due distinte votazioni, ai sensi del successivo art.VII, il Presidente e gli otto componenti del Consiglio Direttivo con maggioranza semplice e con voto palese.

L'Assemblea ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente resta in carica per un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno ed è consecutivamente rieleggibile solo un altro quadriennio.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Unione e assume ogni iniziativa per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare alle riunioni i Presidenti degli Ordini o loro delegati, con funzioni consultive.

IV

L'Assemblea è composta dai Presidenti pro tempore dei Consigli dell'Ordine e da due membri designati per ciascun quadriennio da ogni Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti, anche al di fuori dei suoi componenti.

V

L'assemblea dell'Unione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, su propria determinazione o su richiesta dei rappresentanti di almeno cinque Consigli dell'Ordine o dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data richiesta.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, fissa le quote, da determinarsi in proporzione agli iscritti agli albi, annualmente dovute dai singoli Consigli dell'Ordine, discute e delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. Le determinazioni dell'assemblea sono riportate in un registro che sarà tenuto nella sede dell'Unione.

VI

L'Assemblea dell'Unione è convocata con apposito ordine del giorno da comunicarsi, a mezzo **posta elettronica**, lettera raccomandata, telegramma o anche a mezzo fax ai singoli Consigli dell'Ordine, almeno quindici giorni prima della seduta.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

VII

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, al momento dell'apertura, di tante delegazioni che rappresentino la metà dei Consigli dell'Ordine.

Ogni delegato dispone di tanti voti quanti sono i componenti del Consiglio dell'Ordine di rappresentanza.

Il mancato pagamento della quota anche per una sola annualità scaduta determina la esclusione di diritto dell'Ordine moroso dal voto assembleare.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi per delega scritta.

Non sono ammesse deleghe tra i componenti di Ordini diversi.

La votazione ha luogo per voto palese, salvo che un quinto dei votanti richiede la votazione a scrutinio segreto. Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi delle delegazioni.

VIII

Nel caso di proposta di modificazione statutaria l'avviso di convocazione deve contenere il testo della modificazione che si intende proporre.

IX

Le deliberazioni dell'assemblea sono portate a conoscenza dei singoli Consigli con gli stessi mezzi stabiliti per la convocazione dell'assemblea entro il termine di quindici giorni e ciò a cura della segreteria del Consiglio Direttivo.

X

La radiazione, sospensione o la cancellazione per qualsiasi causa dall'albo degli Avvocati dei rappresentanti determina la decadenza di diritto da rappresentante dell'Unione.

Alla relativa sostituzione provvede il Consiglio dell'Ordine cui il rappresentante deceduto era iscritto entro il termine di un mese dall'avvenuta radiazione, sospensione o cancellazione.

I Consigli dell'Ordine, nel rispetto dello spirito che ha determinato la costituzione della Unione si uniformeranno alle determinazioni adottate dalla stessa e se ne renderanno interpreti presso le rispettive Assemblee.

Il testo in grassetto è stato approvato dall'Assemblea dell'Unione riunitasi a Catania in data 7 marzo 2009 e ad Agrigento in data 25 giugno 2010, su conforme proposta del Direttivo. E' stato altresì deliberato che la durata dei mandati dell'Assemblea, del Direttivo e del Presidente, nella ipotesi di modifica legislativa della durata dei Consigli dell'Ordine, verrà allineata a quella dei Consigli stessi

Il testo in corsivo è stato approvato dall'Assemblea dell'Unione riunitasi a Catania il 22.3.2013.

